

Codice A1805A

D.D. 19 dicembre 2016, n. 3698

L.r. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto "Lavori di manutenzione alveo del Fiume Tanaro nel concentrico di Alessandria mediante asportazione di materiale alluvionale", presentato dalla Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto preliminare "Lavori di manutenzione alveo del Fiume Tanaro nel concentrico di Alessandria mediante asportazione di materiale alluvionale", presentato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento, di seguito elencate:

1. Dovrà essere redatta secondo i criteri definiti dalla d.g.r. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 e presentata al Comune di Alessandria, prima dell'approvazione del progetto definitivo, la valutazione di impatto acustico relativa alle fasi di cantiere e di realizzazione dell'opera. Durante tutte le fasi di cantiere il rumore generato dovrà rispettare i valori dei limiti di rumorosità previsti dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica. Qualora detto obiettivo non fosse raggiungibile con l'adozione degli appropriati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo, il cantiere potrà essere avviato previo ottenimento dell'autorizzazione in deroga, di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della l. 447/1995, rilasciata dal Comune di Alessandria a seguito di presentazione in tempo utile di apposita istanza formulata in conformità alle indicazioni della d.g.r. 24-4049 del 27/06/2012.
2. Con riferimento agli interventi di livellamento finale previsti nella zona prossimale al sedime di deflusso delle acque di magra, mediante raccordo del pianoro di sbancamento all'argine di magra del fiume, il progetto definitivo dovrà precisare se è previsto l'utilizzo di terre di provenienza esterna e, in caso affermativo, la tipologia e la provenienza di tale terre.
3. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stagionali. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell'anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive eventualmente ricostituite.
4. Al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive nell'area interessata dai lavori in progetto e lungo l'asta del torrente Tanaro, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi si invita a fare riferimento alle indicazioni ed alle misure di

prevenzione contenute nel sito web della Regione Piemonte alle pagine http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm.

5. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla tutela degli habitat e della fauna acquatica, si richiede di attenersi alla “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”, approvata con d.g.r. n. 72-13725 del 29 marzo 2010. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica, soprattutto riguardo al rispetto dei periodi riproduttivi dell’ittiofauna presente (nel caso di specie principalmente Ciprinidi).

Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla d.g.r. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l’autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica.

Il testo coordinato della disciplina sopra citata è scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina:

http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/dwd/testo_coord_disciplina_lavori_alveo.pdf

p

All’atto dell’approvazione del progetto definitivo, dovrà essere pertanto individuato un cronoprogramma dei lavori che dimostri il rispetto di quanto previsto dalla deliberazione in questione.

6. Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (es. combustibili e oli delle macchine operatrici). In particolare, il proponente dovrà osservare scrupolosamente le norme di buona gestione di cantiere richiamate in progetto. Nel caso in cui tali sversamenti si dovessero verificare, si dovrà provvedere con l’immediata attivazione delle misure di prevenzione e le ulteriori procedure operative ed amministrative previste dalla vigente normativa in materia di bonifica di siti contaminati. A tale proposito si sottolinea che, ai sensi dell’art. 242 comma 1 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., il responsabile di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito deve darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’art. 304 comma 2 del medesimo d. lgs. n. 152/2006. Pertanto la comunicazione alle autorità competenti deve essere effettuata immediatamente e non solo qualora la situazione di emergenza non possa essere risolta rapidamente ed efficacemente, come previsto dal proponente nella documentazione presentata (pagg. 36 e 37 della Relazione tecnica, pag. 51 dello Studio Preliminare Ambientale).
7. Al fine di contenere le emissioni derivanti dai cantieri si ritiene indispensabile che vengano adottate procedure di gestione delle attività svolte; tali procedure dovranno far proprie le seguenti prescrizioni minime:
- dovranno essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;
 - i gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, dovranno essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato;
 - tutte le macchine operatrici “off road” dotate di motore a combustione a ciclo diesel avente una potenza nominale superiore a 37 kW dovranno essere dotate di specifici sistemi (trappole) per il contenimento delle emissioni di particolato;
 - i programmi di manutenzione dovranno prevedere interventi specificatamente finalizzati a mantenere a livelli ottimali le prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate. In particolare tali interventi dovranno interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli

- apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere;
- le piste di cantiere dovranno essere periodicamente bagnate al fine di limitare l'emissione di polveri per sollevamento;
 - dovranno essere realizzati idonei dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere;
 - dovranno essere utilizzati teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti;
 - dovranno essere concordati, con il Comune di Alessandria, i punti di accesso al cantiere, nonché i percorsi ottimali al fine di minimizzare gli impatti locali sulla qualità dell'aria, sul clima acustico e sulla viabilità;
 - gli pneumatici dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto del materiale alluvionale dovranno essere adeguatamente puliti prima di immettersi sulla viabilità pubblica, al fine di evitare l'imbrattamento delle strade, assicurando inoltre la pulizia della viabilità pubblica di accesso al cantiere, in caso di necessità a seguito del passaggio dei camion provenienti dal cantiere stesso.
8. Si raccomanda l'attenzione alla gestione dei rifiuti eventualmente prodotti nelle fasi di cantiere, raccolta differenziata dei rifiuti (predisponendo contenitori separati e chiaramente identificabili), divieto di abbandono, smaltimento attraverso combustione e interrimento dei rifiuti prodotti in cantiere, ecc.
9. Il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, la data di inizio lavori all'Ufficio vigilanza del Settore provinciale competente in materia di caccia e pesca, al fine di consentire eventuali interventi a tutela dell'ecosistema acquatico interessato.
10. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.
11. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA di Alessandria l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo
ing. Gabriella Giunta